

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato Grixoni ha la parola per riferire sull'elezione del collegio di Sanluri nella persona di don Raimondo Orrù.

GRIXONI, relatore. Il collegio di Sanluri fu convocato con regio decreto del 12 marzo scorso pel giorno 29 dello stesso mese, e pel successivo giorno 31, occorrendo la seconda votazione.

Nelle quattro sezioni di cui consta il collegio, gli elettori iscritti sommano a 921, cioè 429 nella sezione di Sanluri, 213 in quella di Nuraminis, 144 in quella di Guasila e 145 in quella di Senorbi.

I votanti nel primo giorno ammontarono in complesso a 231, ed i loro voti si ripartirono nel modo seguente: don Raimondo Orrù-Lilliu ottenne voti 46 nella prima sezione, 54 nella seconda, 27 nella terza e 5 nella quarta; l'avvocato Giuseppe Sanna-Sanna ottenne voti 51 nella prima e 2 nella seconda; il canonico Asproni ottenne voti 12 nella terza e 19 nella quarta; il marchese Lodovico Scarampi voti 11, ed il barone Falqui-Pes voti 2 nella quarta sezione.

Avendo nessuno dei candidati ottenuto il numero dei voti richiesto dalla legge, si addivenne nel giorno 31 marzo alla votazione di ballottaggio fra i due che ottennero nella seconda votazione maggior numero di voti, cioè fra don Raimondo Orrù-Lilliu e l'avvocato Giuseppe Sanna-Sanna.

Sopra 292 elettori intervenuti alla seconda votazione, il primo ebbe 88 voti nella prima sezione, 58 nella seconda, 53 nella terza e 6 nella quarta; in complesso 205 voti; il secondo ebbe 33 voti nella prima, 5 nella seconda, 7 nella terza e 40 nella quarta; in complesso 85 voti. Don Raimondo Orrù-Lilliu, avendo ottenuto un numero di voti maggiore di quelli che ebbe il suo competitore, venne proclamato a deputato.

Le operazioni furono regolari, tanto nella prima che nella seconda votazione; vi propongo pertanto, a nome del IV ufficio, di convalidare l'elezione del signor don Raimondo Orrù-Lilliu a deputato del collegio di Sanluri.

Farò osservare, come già feci conoscere all'ufficio, che nella quarta sezione non risulta di due schede, per cui il numero di queste, contrariamente a quanto è dichiarato nel verbale, non corrisponderebbe al numero dei votanti. Il IV ufficio crede che sia per effetto di uno sbaglio materiale il non essersi ciò notato. In ogni caso, a qualunque fossero stati dati questi due voti, essi non avrebbero per nulla variato il risultato dell'elezione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, che sono per l'approvazione dell'elezione del collegio di Sanluri nella persona di don Raimondo Orrù-Lilliu.

(Sono approvate.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'istituzione di scuole normali per maestri e maestre elementari.

La discussione è rimasta alla seconda parte dell'articolo 13. La Commissione propone a questa parte dell'articolo la seguente aggiunta: « sempre quando i mezzi finanziari del comune lo consentano; » cosicchè essa resterebbe così concepita:

« Lo stipendio loro assegnato non potrà essere al di sotto di lire 600 annue per le scuole elementari inferiori, e di lire 800 per quelle superiori, sempre quando i mezzi finanziari del comune lo consentano. »

Domando al signor ministro se accetti questa proposta.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. La proposta che venne fatta dalla Commissione mi pare assai ragionevole, ed io ho già spiegato, nei discorsi tenuti precedentemente, che non può praticarsi in modo diverso. Quando un comune non ha mezzi per portare lo stipendio a lire 600 od 800, sarebbe cosa non solamente ingiusta, ma assurda il voler loro imporre una simile obbligazione; quindi, se si vuole che ciò venga stabilito nella legge, io non ho alcuna difficoltà ad acconsentirvi.

PRESIDENTE. Il ministro accetta adunque l'aggiunta proposta.

Do la parola al deputato Crotti.

CROTTI DI COSTIGLIOLE. Le premier alinéa de l'article 13, admis hier après beaucoup d'incertitude, donne aux maîtres et aux maîtresses sortis des écoles magistrales la préférence d'être admis à l'enseignement des écoles élémentaires.

Le second alinéa, auquel la Commission vient de faire une addition très-avantageuse, fixe le *minimum* que les communes devront payer à la somme de 600 francs annuelles pour les instituteurs des écoles élémentaires inférieures, et à celle de 800 francs pour les maîtres des écoles élémentaires supérieures.

Cette disposition, à mon avis, n'est pas bien claire, et aurait besoin de quelques explications.

Il est très-certain qu'un très-grand nombre de budgets communaux ne peuvent pas supporter la dépense de 600 francs. Or je demande à monsieur le ministre de l'instruction publique si les communes restent libres de choisir le maître patenté qui leur serait le plus agréable, et qui leur coûterait le moins.

Je lui demanderai encore, s'il se présentait le cas qu'un maître sorti des écoles élémentaires préférât aller dans sa commune ou dans une commune des environs, avec un appointement quelconque, moindre de 600 francs, s'il y serait autorisé.

Pour sauvegarder la liberté et la bourse des commu-